ALLEGATO "B" AL N. 76.551/16.418 DI REPERTORIO

STATUTO

della Associazione **"PRO CASA DI RIPOSO DI BRUSNENGO" E.T.S.**

ART. 1 - Esiste, a' sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata "PRO CASA DI RIPOSO DI BRUSNENGO" E.T.S.

SEDE

ART. 2 - L'Associazione ha sede in Brusnengo, Via Forte n. 33.

OGGETTO

ART. 3 - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale nell'ambito di:

- interventi e servizi sociali a' sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 Legge 8 novembre 2000 n. 328 nonchè interventi, servizi e prestazioni a' sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e della Legge 22 giugno 2016 n. 112;
- prestazioni socio-sanitarie,

a norma dell'art. 5 comma 1 lettere a) e c) del D. Lgs. 117/2017.

Per tali finalità l'Associazione conduce la gestione della Casa di Riposo per anziani esistente in Brusnengo, provvedendo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone anziane con particolare attenzione al mantenimento ed al recupero dell'autonomia mediante:

° la promozione di cultura e mentalità nuove ed attente ai bisogni delle persone anziane e rispettose della loro dignità;

° la collaborazione con enti pubblici e privati, organizzazioni sociali e individui a favore delle persone anziane.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà pertanto:

° gestire attività e servizi in strutture socio-sanitarie ed assistenziali dedicate ad anziani a carattere residenziale o semi-residenziale;

° erogare cure domiciliari con l'obiettivo di promuovere la qualità della vita dell'assistito e dei suoi familiari, garantire il benessere psico-fisico, l'autonomia personale, la soddisfazione relazionale, affettiva e sociale, la condizione abitativa e la qualità dei servizi mediante l'integrazione delle competenze professionali sanitarie con quelle sociali per realizzare programmi di cura e assistenza orientati a soggetti di qualsiasi età, che necessitano di un'assistenza continuativa o limitata nel tempo;

° erogare prestazioni di lungo assistenza nella fase di cronicità ed alta complessità assistenziale (nella fase intensiva o estensiva);

° fornire l'assistenza in situazioni di acuzie e post acuzie, a seguito di dimissioni protette o in continuità assistenziale o ospedalizzazione domiciliare;

° fornire le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
° offrire l'assistenza domiciliare prestata da personale qualificato per la cura e l'assistenza o supporto alle persone non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse o che necessitano di supporto nelle attività di vita quotidiana per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana, con attività tra cui:
- fornire servizi fisioterapici e di rieducazione del movimento;
- fornire attività di counseling psicologico a domicilio;
- offrire consulenza tecnica per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'abitazione;
- fornire pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia ed igiene dell'abitazione e cura della casa;
- stimolare l'integrazione sociale nell'ambito dell'assistenza primaria;
- offrire servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;
- fornire servizi di accompagnamento per il disbrigo di pratiche, per visite mediche o altre esigenze o l'acquisto di generi di necessità quali, ad esempio, farmaci ecc.;
- intrattenere rapporti con strutture sociali, sanitarie e ricreative;
- fornire servizi di lavori domestici.
E' consentito lo svolgimento di attività ulteriori purchè secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017.
Per le citate finalità l'associazione potrà esercitare la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte e non potrà svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse o accessorie a quella istituzionale, ribadita l'esclusione di ogni finalità lucrativa, politica e/o sindacale.

DURATA

ART. 4 - L'Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO

ART. 5 - Il patrimonio è costituito:
- dal versamento di quote associative;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, oblazioni, donazioni e/o lasciti;
- dall'utile derivato dalle attività istituzionali e connesse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali nei limiti

di legge.

Il patrimonio dell'associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali.

Non può essere ripartito nè distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'associazione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

ESERCIZI

ART. 6 - L'esercizio finanziario inizia al 1° gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio di gestione, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione.

Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.

Il bilancio di esercizio verrà redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e depositato presso il R.U.N.T.S..

In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate al comma 3 della disposizione richiamata.

AMMISSIONE E QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 7 - Possono far parte dell'Associazione i soggetti (persone fisiche, persone giuridiche, soggetti di diritto) che siano stati ammessi con deliberazione di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo a seguito di domanda.

Tutti i soci contribuiscono con una quota associativa, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'ammontare della quota è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati godono dei medesimi diritti.

La quota associativa non è trasferibile per atto tra vivi nè per causa di morte.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

ART. 8 - La qualità di socio si perde:

a) per recesso, che deve essere notificato con lettera di dimissioni al Presidente;

b) per esclusione qualora:

- il socio manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o si renda responsabile di gravi manchevolezze o subisca sanzioni penali;
- il socio non versi la quota associativa entro il termine fissato nel sollecito dal Segretario.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione non danno diritto al rimborso di

quote o somme a qualsiasi titolo versate e non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA

ART. 10 - Le Assemblee dei soci sono ordinarie o straordinarie:
- l'Assemblea ordinaria approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo;
- fornisce quando richiesta pareri consultivi e delibera su quanto altro venga sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa è convocata dal Presidente in relazione alle esigenze associative e comunque almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di gestione e ogni tre anni per il rinnovo dell'Organo di Controllo;
- l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sulla messa in liquidazione dell'associazione e sull'eventuale adozione del regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta lo reputi il Consiglio Direttivo. L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria potrà altresì essere convocata su domanda motivata di almeno un terzo degli associati.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate presso la sede sociale o in altro luogo da stabilirsi, in Italia mediante invio agli associati di lettera, telegramma, telefax, e-mail etc., almeno 10 giorni prima di quello fissato per la convocazione. L'avviso relativo sarà altresì esposto all'interno dei locali della sede.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti l'Associazione ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali sarà necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano (tenendo conto

dell'anzianità di carica).

Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee da altro socio mediante semplice delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe per ciascuna assemblea.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per televideoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale, a condizione:

1) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;

2) - che sia consentito al Presidente ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori ed eventualmente sindaci, se nominati, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

3) - che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale anche all'occorrenza visionando, inviando o ricevendo documenti o facendo verbalizzare i propri interventi.

4) - che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 10 (dieci) membri tutti nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente tra gli associati ovvero tra gli appartenenti (o mandatari) degli enti associati.

Gli amministratori o i membri del Consiglio direttivo non devono incorrere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C.C. e possedere specifici requisiti di onorabilità e di indipendenza previsti dai Codici di comportamento di reti associative del Terzo Settore.

I Consiglieri durano in carica per quattro esercizi ovvero per la più breve durata stabilita dall'assemblea al momento della nomina e sono rieleggibili.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori i restanti provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla successiva assemblea che provvederà a confermarli od a sostituirli per la durata residua degli altri componenti il Consiglio Direttivo.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione nulla escluso od eccettuato.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sull'ammissione/esclusione dei soci e sulla misura delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera sugli argomenti di competenza, a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente soltanto qualora il Consiglio risulti composto da più di due membri.
Il Consiglio Direttivo nomina il proprio Presidente, il Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere ed eventualmente uno o più Amministratori Delegati.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante la riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.
Il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga necessario adotta uno o più regolamenti interni contenenti le regole interne per il miglior funzionamento dell'Ente.

RAPPRESENTANZA

ART. 12 - La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e davanti ad ogni ordine e grado di giurisdizione spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere non ha poteri di rappresentanza e provvede alle incombenze finanziarie dell'Associazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo in materia.
Il Segretario, a sua volta privo di poteri di rappresentanza, provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 13 - L'Organo di controllo consiste in un Sindaco Unico o in un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri iscritti nel Registro dei Revisori Legali che durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili. I componenti l'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.
L'organo di controllo vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione, sull'osservanza della Legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio ed esercita la revisione contabile.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale a norma degli artt. 5-6-7-8 del D. Lgs. 117/17 e attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 della medesima disposizione.
L'Organo di Controllo può procedere ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo agli amministratori informazioni sull'andamento della gestione o su specifici affari.

ART. 14 - L'attività dell'associazione è svolta anche attraverso prestazioni personali, volontarie, spontanee e gratuite da parte di volontari aventi i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 117/2017 esclusivamente per fini di solidarietà. Esse non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata se regolarmente documentate e contenute nei limiti preventivamente fissati.
I soggetti che prestano la loro attività volontaria debbono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi. I medesimi soggetti devono inoltre essere iscritti in apposito registro tenuto dall'Associazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea in sede straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In caso di estinzione dell'Associazione per qualunque causa la stessa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del R.U.N.T.S. ad altro ente del terzo settore come stabilito dal Consiglio Direttivo in conformità all'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni riconosciute ed alle norme in materia di E.T.S. (D.Lgs. 117/2017) queste ultime in quanto riferibili al tipo Associazione.
Firmato: MARCO TORRE - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 82/2005 che si trasmette ad uso iscrizione RUNTS.